



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE D'APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo LO PRESTI Presidente

dott. Giuseppe COLAVECCHIO Consigliere

dott. Marco SMIROLDO Consigliere

dott. Francesco ALBO Consigliere relatore

dott.ssa Giuseppa CERNIGLIARO Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A n. 54/A/2024

nel giudizio di appello in materia di responsabilità iscritto al n.

6907R del registro di segreteria, promosso da **Montaudo**

Matilde, nata a Catania il 5.2.1972, ivi residente in via Etnea

474, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli

avvocati Antonino Mirone e Lucia Marino, i quali comunicano,

ai sensi dell'art. 28, comma 2, cgc i seguenti indirizzi di p.e.c.:

antonino.mirone.russo@pec.ordineavvocaticatania.it;

lucia.marino@pec.ordineavvocaticatania.it

contro

- Ufficio di Procura generale presso la Sezione giurisdizionale di

appello della Corte dei conti per la Regione siciliana;

- Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della

Regione siciliana;

Nel giudizio di appello incidentale proposto da:

Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte
dei conti per la Regione siciliana

nei confronti di:

Montaudo Matilde, come sopra identificata, rappresentata e
difesa;

per la riforma

della sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione
siciliana n. 308 del 16 giugno 2023, non notificata.

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi, all'udienza del 21 marzo 2024, l'avv. Antonino Mirone per
l'appellante principale e la rappresentante del Pubblico
ministero, appellante incidentale, nella persona del Pres. Maria
Rachele Anita Aronica;

Premesso in

FATTO

I. Con atto di citazione, ritualmente notificato e depositato, la
Procura regionale evocava in giudizio l'Avv. Matilde Montaudo
per sentirla condannare, in favore dell'Università di Catania
presso la cui Avvocatura interna prestava servizio, al
risarcimento del danno erariale quantificato in euro 89.647,64
(ottantanovemilaseicentoquarantasette/64), oltre rivalutazione
monetaria, interessi legali e spese di giustizia, queste ultime, in
favore dello Stato.

La fattispecie di danno azionata, che prendeva abbrivio da una *notitia damni* del 20.9.2021 a firma del Direttore generale dell'Università etnea, consisterebbe nell'esborso complessivo sofferto dall'Ateneo in esecuzione della sentenza n. 882 dell'1.3.2017, di condanna pronunciata dal Tribunale di Catania – Sez. Lavoro, avverso la quale l'odierna appellante, quale avvocato “affidatario” dell'Università di Catania, non avrebbe tempestivamente interposto appello, nonostante i precedenti coevi di esito contrario resi dal giudice d'appello (App. Catania, sent. n. 493/2017 dell'8.5.2017) su contenziosi lavoristici sovrapponibili a quello in questione, peraltro confermati dalla Corte di cassazione (ordinanza n. 11768/2021 del 5.5.2021).

A seguito della sentenza di primo grado, l'Amministrazione, con mandati di pagamento dell'8.11.2017, dava esecuzione alla complessiva statuizione civile di condanna, erogando ai ricorrenti vittoriosi somme per euro 81.184,74 a titolo di sorte capitale, interessi e rivalutazione – con riserva di loro ripetizione, in ogni caso, per l'ipotesi di favorevole esito dell'eventuale giudizio di appello del dictum di primo grado – oltre ad euro 8.462,90 per spese legali.

L'indebito esborso sarebbe stato indotto dall'omessa predisposizione dell'atto di appello nell'interesse dell'Ente e, comunque, dal suo mancato deposito innanzi alla Corte di Appello entro il termine “lungo” di sei mesi ex art. artt. 434 e

327 c.p.c. decorrente dal deposito/pubblicazione della decisione e che, stante la pacifica inapplicabilità della sospensione feriale dei termini alle controversie in materia di lavoro, scadeva in data 01.09.2017.

La Montaudou, come accreditato dalla corrispondenza intervenuta con l'Avv. coordinatore dell'Avvocatura di Ateneo (segnatamente, della mail del 5.10.2017 inviata dalla prima al secondo), avrebbe erroneamente ritenuto, ed indicato, che la scadenza del termine per appellare cadesse il 23.10.2017, sottoponendo all'Avvocato coordinatore la bozza dell'atto di impugnazione, a mezzo mail, solo in data 5.10.2017, quando il termine era già spirato.

Costituitasi in giudizio, la convenuta respingeva gli addebiti e chiedeva il proscioglimento e in subordine la riduzione del quantum risarcitorio, per effetto della - quantomeno concorrente - responsabilità dell'Avvocato Reina, all'epoca dei fatti avvocato coordinatore dell'Avvocatura di Ateneo.

II. Con sentenza n. 308/2023, qui gravata, la Sezione di primo grado accoglieva parzialmente la domanda attorea, stante l'esistenza di una procura ad litem conferita congiuntamente anche al citato Avv. Reina, la cui condotta omissiva sarebbe stata concausa del danno in misura pari al 50%.

Il Giudice di prime cure perveniva a tale statuizione di condanna per l'importo di euro 44.823,82 (quarantaquattromilaottocentoventitre,82, pari alla metà del

credito azionato), oltre accessori, ritenendo che:

- la convenuta, legalmente a conoscenza dell'avvenuto deposito della sentenza di primo grado, non avrebbe posto in discussione la natura semestrale del termine lungo per impugnare, nonostante i contenuti della mail inviata il 07.10.2017 (con cui l'Avvocato Coordinatore le manifestava il sospetto della maturata scadenza dei termini per appellare), nonché il provvedimento del Direttore Generale del successivo 10.10.2017 di sua nomina;

- Il comportamento serbato appariva poco aderente alla versione difensiva della Montaudou, secondo cui solo il 02.10.2017 (o comunque al suo ritorno dalle ferie estive) ella avrebbe acquisito conoscenza della procura ad litem, non avendo la stessa nell'immediatezza della vicenda (07-10/10/2017), minimamente rappresentato all'Avvocato e/o al Direttore Generale la circostanza della trasmissione tardiva alla sua persona del mandato difensivo;

- l'avvocato affidatario era costituita in primo grado nel giudizio lavoristico e vi era stata lettura del dispositivo in udienza, sicché le era legalmente noto il contenuto sfavorevole della decisione e il dies a quo del termine lungo per impugnarla;

- il termine di scadenza del deposito dell'atto di appello sarebbe stato dalla stessa identificato proprio nel 23.10.2017, come indicato nella mail del 05.10.2017 inviata al Reina.

III. Avverso la sentenza n. 308/2023 insorge l'Avvocato

Montaudo, che ne chiede la riforma per i motivi di seguito rappresentati:

1. **“Sul ragionamento indiziario viziato”**

Sostiene l'appellante principale che la sentenza si basa su semplici presunzioni ed indizi, privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 cod. civ., nella parte in cui ha ritenuto che l'avv. Montaudo avesse avuto conoscenza “largamente anticipata” (quindi prima dell'1.9.2017) della procura del rettore anche a suo favore per la proposizione dell'appello, ritenendo non provata l'affermazione della stessa secondo la quale tale conoscenza le fu data a termine scaduto (il 2.10.2017).

L'unico indizio rilevante sarebbe quello del silenzio serbato dalla Montaudo, che ha motivato la propria condotta con il timore – poi rivelatosi fondato - di ritorsioni.

In alternativa alla tesi seguita dal Giudice di prime cure, la difesa aveva spiegato che l'avv. Montaudo il 7.10.2017 “per paura” non rappresentò la tardività della procura, in quanto questo significava addebitare all'avv. Reina – suo capo, con il quale era coassegnataria di tutto il contenzioso - la responsabilità della scadenza del termine.

Il Giudice non avrebbe fatto buon governo dei principi in materia di presunzioni (che gli impongono di esaminare tutti gli indizi di cui dispone, senza possibilità di ignorarne alcuni; quelli da lui ritenuti rilevanti devono inoltre consentirgli di desumere, con

alto grado di probabilità, l'accadimento del fatto ignoto), ritenendo provata la tempestività della informazione all'avv. Montaudò della procura alle liti dell'8.5.2017 in forza di un ragionamento presuntivo (art. 2729 c.c.) che risultava viziato. Con l'atto di costituzione, l'avv. Montaudò non si era limitata ad affermare di aver taciuto per paura, avendo documentato sette circostanze specifiche che avallavano le condotte intimidatorie e prevaricatrici dell'avv. Reina ai danni della stessa, nonché la paura di ritorsioni.

In sintesi:

L'avv. Reina avrebbe imposto alle colleghe funzionario dell'Avvocatura di Ateneo un "regime" prevaricatore, dallo stesso imprudentemente sbandierato nella denuncia presentata il 2.5.2023 nei confronti dell'appellante (doc. 26) al competente Consiglio di disciplina degli avvocati iscritti all'albo, nella quale dichiarava che: *«Per prassi costante dell'Ufficio (testimoniabile da tutti i suoi componenti) all'Avvocato coordinatore viene conferita la procura alle liti su tutti i giudizi ... per garantire la funzione di "coordinamento e l'unitarietà di indirizzo dell'attività contenziosa" prevista dal regolamento, unitamente agli avvocati affidatari che, sempre secondo le previsioni regolamentari, "... sono personalmente responsabili di ogni atto da loro compiuto tra cui, in particolare, decadenze di termini, perenzioni e prescrizioni" Tutte le procure vengono rilasciate in Avvocatura di Ateneo con la medesima formula ed i medesimi fini ... (basate sulla*

distinzione e di tale stato di cose è ben edotta l'avv. Montaudò al pari di tutte le colleghe afferenti all'Ufficio legale». Avrebbe dunque chiesto la sanzione disciplinare a carico dell'avv. Montaudò sol perché questa aveva sostenuto la sua corresponsabilità quale codifensore in forza della procura congiunta.

Il secondo indizio trascurato dalla sentenza sarebbe che l'avv. Reina, con specifico riferimento alla vicenda per cui è causa, per sfuggire alla sua personale responsabilità di co-difensore nominato con la procura alle liti dell'8.5.2017, non si sarebbe fatto scrupolo di violare il dovere di astensione, assumendo personalmente la conduzione del procedimento di contestazione all'avv. Montaudò del danno per addossarle l'intera responsabilità del mancato appello.

Il terzo indizio trascurato dalla sentenza impugnata sarebbe il depistaggio condotto all'avv. Reina, istruttore-proponente della denuncia alla Procura della Corte dei conti sottoscritta dal Direttore generale il 20.9.2021 (doc. 1), che ha svolto tale ruolo nonostante la sua palese incompatibilità e, in tale posizione, avrebbe fuorviato il Direttore Generale, facendogli trasmettere al P.M. una denuncia in cui egli appariva immune da qualsiasi responsabilità, denuncia che il P.M. avrebbe trasfuso nell'invito a dedurre notificato all'avv. Montaudò.

Anche in questo caso, con le sue deduzioni al P.M. dell'1.12.2022, la Montaudò avrebbe nuovamente scelto il

silenzio, per i timori prima esposti.

Quarto indizio: L'avv. Reina, avuta notizia della rottura del silenzio da parte dell'odierna appellante, che aveva ipotizzato, in alcuni scritti, la sua corresponsabilità per il mancato appello, avrebbe reagito con la temuta veemenza, denunciandola al Consiglio di disciplina forense e dichiarandosi vittima della violazione dei doveri di lealtà e rispetto di colleganza.

Avrebbe inoltre (quinto indizio) recapitato una diffida all'avv. Montaudo (in data 3.5.2023), che aveva già abbandonato l'Avvocatura, con la quale la ammoniva, avvertendola che, a suo dire, la stessa doveva ritenersi unica responsabile per tutte le cause in cui ella risultava co-affidataria.

Il sesto indizio trascurato sarebbe l'accusa di falsità, concretizzatasi con la nota del 5.5.2023, con la quale replicando all'avv. Montaudo che gli aveva ricordato il co-affidamento delle dette pratiche e quindi la sua co-responsabilità, la taccia addirittura di "falsità".

Il settimo indizio sarebbe costituito dal fatto che l'avv. Montaudo, per potersi difendere nel giudizio di responsabilità contabile, in data 13.4.2023 sarebbe stata costretta a chiedere al Direttore generale il trasferimento in altro ufficio dell'Ateno, abbandonando la toga.

Gli elementi documentati (indice foliaro difesa, n. 25 e ss.) dall'avv. Montaudo a dimostrazione delle ragioni della sua paura rendevano altamente probabile, nel contesto appena descritto,

che la mancata reazione alla mail dell'avv. Reina del 7.10.2017

fosse dipesa dalla paura da lei nutrita nei di lui confronti.

La sentenza avrebbe ignorato i detti indizi, privandoli anche della semplice menzione.

In subordine, non sussisterebbe il requisito della "gravità".

Invero, l'avv. Montaudò conobbe la sentenza 882/2017, ma non ebbe notizia tempestiva né del fatto che l'Ente aveva deciso di proporre impugnazione, né che le fosse stato conferito mandato per proporla. Circostanza, quest'ultima, né automatica né scontata, atteso che dopo il deposito di una sentenza che vedeva soccombente l'Università, l'avvocato funzionario (come l'appellante) difensore dell'Ente nel giudizio appena concluso, non aveva alcun potere di interlocuzione con la governance dell'Ateneo e di decisione sulle iniziative da assumere.

Secondo la sentenza (pag. 17, rigo 8-9) l'ulteriore indizio che militerebbe per la prova della tempestiva conoscenza da parte dell'avv. Montaudò dell'avvenuto rilascio della procura alle liti dell'8.5.2017, sarebbe costituito dalla assenza di sue reazioni "al provvedimento del Direttore Generale del ... 10.10.2017 di sua nomina" a ratifica per la proposizione dell'impugnazione.

La forza probatoria di questo asserito indizio sarebbe smentita *a fortiori* dalle considerazioni fatte in precedenza.

Inoltre, alla base della condanna vi sarebbe anche la mancata richiesta di ammissione di mezzi istruttori, ossia della prova per testi.

Tale affermazione non terrebbe conto del fatto che la tardiva comunicazione all'avv. Montaudo (solo il 2.10.2017 e comunque dopo la scadenza del termine per impugnare) era fatto dalla stessa allegato con l'atto di costituzione e divenuto pacifico per mancata specifica contestazione da parte del P.M. .

Non poteva sfuggire al primo giudice che non si può addebitare all'avv. Montaudo di non avere chiamato a testimoniare né l'avv. Reina (il quale "furbescamente" si era mosso con le modalità sopra indicate e documentate per addossarle l'intera colpa dell'accaduto), né tantomeno la dott.ssa Messina (perché questa, se avesse ammesso la tardiva consegna della procura all'avv. Montaudo, sarebbe stata chiamata a rispondere del danno erariale).

2. **"Mancata considerazione del fatto pacifico"**

Secondo l'appellante, la sentenza sarebbe errata nella parte in cui non ha considerato che *"la tardiva comunicazione all'avv. Montaudo (solo il 2.10.2017 e comunque dopo la scadenza del termine per impugnare) era fatto dalla stessa allegato con l'atto di costituzione e divenuto pacifico per mancata specifica contestazione da parte del P.M."*.

In altri termini, la sua conoscenza tardiva dell'incarico, quale "fatto pacifico avrebbe dovuto esse preso preliminarmente in considerazione nella valutazione della prova" (Appello, pagg. 36-37).

A fronte delle specifiche ed univoche allegazioni dell'avv.

Montaudo, incombeva sul PM l'onere di provare che l'avv. Montaudo avesse avuto conoscenza dell'incarico prima della scadenza (1.9.2017). Ciò non è avvenuto.

3. **“Sulla domanda di riduzione”**

L'odierna ricorrente si duole del fatto che la sentenza non avrebbe scrutinato la domanda di riduzione dell'addebito, dalla stessa motivata con le disfunzioni della gestione amministrativo-documentale delle pratiche dell'Avvocatura causanti la tardiva comunicazione della procura alle liti, con l'aggravio di attività difensiva, nonché col rapporto tra il danno ascrittore e l'entità dello stipendio attuale in godimento, quale funzionaria di categoria D3.

4. **“Sulla condanna alle spese”**

Infine, secondo l'odierno appellante, dall'accoglimento del gravame proposto conseguirebbe *a fortiori*, in riforma della sentenza impugnata, la condanna di controparte alle spese del giudizio di primo grado.

IV. Il 29 febbraio 2024 sono pervenute le conclusioni della Procura generale, che ha chiesto la reiezione dell'appello, con ogni conseguente statuizione in punto di spese.

In particolare, ha ritenuto immune da censure il ragionamento indiziario con il quale il Giudice di prime cure ha desunto dal contegno silente della Montaudo la tempestiva conoscenza della procura alle liti.

Che fosse proprio l'Avv. Montaudo - avvocato affidatario - a

dovere proporre appello risulta innanzi tutto dal fatto che aveva assunto la difesa nel primo grado di giudizio, che il processo era stato definito all'udienza di discussione dell'1.03.2017, con contestuale lettura del dispositivo e della motivazione, ragione per la quale la pronuncia era conosciuta dall'avvocato a prescindere dalla comunicazione di cancelleria.

Il regolamento d'Ateneo (art. 3, co. 4) prevede che, in tutti casi di urgenza, il decreto del direttore generale di conferimento dell'incarico ... può intervenire a ratifica successivamente all'instaurazione del giudizio, ma prima della sua conclusione.

Siffatta disposizione, dunque, abilita ex se l'avvocato d'Ateneo, allorché affidatario di procura ad litem ed a prescindere dall'atto di conferimento di incarico del Direttore Generale, ad intraprendere le iniziative giudiziali dovute a difesa degli interessi dell'Università quando ricorrano "casi d'urgenza" ... Inoltre, l'art. 8, co. 2 del medesimo regolamento specifica che gli avvocati affidatari sono personalmente responsabili di ogni atto da loro compiuto tra cui, in particolare, decadenze di termini, perenzioni e prescrizioni" (Sentenza, pagg. 19-20).

La circostanza che l'avvocato Montaudò abbia inviato la bozza dell'impugnazione in data 5.10.2017, quindi prima del provvedimento di ratifica dell'affidamento dell'incarico del Direttore generale (10.10.2017) e, comunque, prima della relativa richiesta dell'Avvocato Coordinatore in data 6.10.2017, è sintomatico del fatto che l'appellante ben sapeva della procura

ad litem in suo favore dell'8.05.2017 (sentenza impugnata, pag. 16).

Il silenzio serbato anche dinanzi al provvedimento di nomina, a ratifica, del Direttore generale del 10.10.2017 escluderebbe qualsivoglia timore.

Da ultimo, ha evidenziato che l'esercizio del potere riduttivo non deve essere motivato, a maggior ragione nella fattispecie, in cui il Giudice ha ampiamente limitato la quota a carico della ricorrente (al 50%).

V. In data 11 marzo sono pervenute note d'udienza, con le quali l'appellante reputa inammissibile l'asserita responsabilità dell'avv. Montaudou per il fatto che la stessa era stata difensore dell'Università nel giudizio di primo grado, conclusosi con la sentenza del Tribunale lavoro n. 882/2017: in tal modo, la Procura generale riproporrebbe un inedito titolo di contestazione rispetto all'invito a dedurre, e dunque in contrasto con l'art. 87 cgc, come già eccepito in primo grado.

Per completezza, in subordine, rileva che la nuova tesi accusatoria del P.M. sarebbe smentita dalle regole di funzionamento dell'Avvocatura di Ateneo, le quali escludono che l'avvocato funzionario, difensore in un giudizio definito con sentenza di primo grado, possa farsi promotore presso la governance dell'Ateneo degli atti propedeutici per la proposizione dell'impugnazione.

Deduce che, in conformità alla prassi, non le fu nemmeno

chiesto di esprimere una sua opinione in merito alla
proposizione dell'appello, come comprovato in atti.

Ha, dunque, insistito per l'accoglimento dell'appello principale,
con dichiarazione di inammissibilità e/o infondatezza della
nuova contestazione, nonché per il rigetto dell'appello
incidentale, con vittoria di spese e compensi.

VI. In data 15 gennaio 2024 è pervenuto appello incidentale, con
il quale la Procura regionale chiede, in riforma della sentenza n.
308/2023, l'integrale accoglimento della domanda risarcitoria
originariamente avanzata in primo grado nei confronti
dell'appellante principale, contestando, innanzitutto, la
sussistenza di un rilevante contributo eziologico nella
causazione del danno da parte dell'Avvocato coordinatore, non
convenuto nel giudizio di prime cure, nonché errata,
contraddittoria o incompleta valutazione del materiale
probatorio e motivazione insufficiente.

Ad avviso della Procura appellante, l'ipotizzata condotta
omissiva ascritta dal Collegio all'avvocato coordinatore, ritenuta
causalmente rilevante per la consistente quota del 50% del
danno causato – pari a quella addebitata all'Avvocato
affidatario, odierna appellata incidentale - non avrebbe
contribuito, neppure parzialmente, alla realizzazione del danno
contestato.

La lettura del Giudice di prime cure, enfatizzando il ruolo di

coordinamento dell'avv. Reina, avrebbe finito per obliterare la portata dell'art. 8, comma 2, del regolamento interno, a mente del quale *“gli avvocati affidatari sono personalmente responsabili di ogni atto da loro compiuto tra cui, in particolare, decadenze di termini, perenzioni e prescrizioni”*.

A fronte di ciò, il comma 2 dell'art. 4, prevede che *“l'avvocato coordinatore, nell'ambito delle funzioni previste dal presente regolamento: a) determina le direttive inerenti la trattazione degli affari contenziosi e consultivi; b) assegna agli avvocati in servizio le pratiche sulla base di criteri concordati con gli altri legali dell'Avvocatura, [...]; c) assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo dell'attività contenziosa e consultiva dell'Avvocatura promuovendo l'esame e la decisione collegiale delle questioni giuridiche di maggior rilievo, nonché l'informazione e collaborazione reciproca tra gli avvocati”*.

Ad avviso della Procura, nel caso di specie, il mero riferimento al regime disgiunto dello *ius postulandi*, desumibile dal contenuto della procura ad litem, non consentirebbe di pretermettere o derubricare il riparto di competenze desumibile dagli artt. 4 e, soprattutto, 8 del regolamento, il quale ascriveva al solo avvocato affidatario, con personale assunzione di responsabilità, la verifica ed il conseguente rispetto dei termini processuali, decadenziali e prescrizionali.

Non si rinverrebbe nei poteri e nei compiti che l'art. 4 del regolamento affida all'avvocato coordinatore un generico dovere

di vigilanza o di sostituzione dell'avvocato affidatario, alla stregua della diversità, eziologica e contenutistica, dell'attività dell'avvocato interno di Ente pubblico.

L'Avvocato coordinatore, in effetti, ha dapprima richiesto al Rettore in data 4.5.2017, con propria nota prot. n. 47618 (cfr. doc. n. 4 appellante principale), il rilascio di apposita procura ad litem, così consentendo, con ampio *spatium* rispetto ai termini processuali decadenziali, la pienezza dello *ius postulandi* in capo all'Avvocato Affidatario ed a sé stesso.

Il successivo scambio epistolare telematico (mail da Avv. Montaudo ad Avv. Reina in data 5.10.2017 ad oggetto "FW: Appello Scalia (LSU), scadenza 23.10.2017", cfr. doc. n. 1 Procura, pag. 19, e mail di riscontro da Avv. Reina ad Avv. Montaudo, cfr. doc. n. 1 Procura, pag. 25) non consentirebbe, invece, di rinvenire una condotta omissiva in capo all'avvocato Coordinatore che abbia potuto concausare il danno, emergendo piuttosto, che l'Avv. Montaudo aveva ella sola, già effettuato – con grave errore – l'identificazione del termine per proporre impugnazione, ben oltre la scadenza rituale.

II. In via subordinata, laddove sia riconosciuta incidenza concausale della condotta riconducibile all'avvocato coordinatore, non convenuto in giudizio, la Procura insiste per una rideterminazione della quota di incidenza deterministica in misura non superiore al 20% del danno causato all'erario dell'Ente.

Il Collegio di prime cure avrebbe totalmente obliterato la più volte richiamata ripartizione funzionale ed operativa descritta dal comma 2 dell'art. 8 del regolamento, con l'esito di conferire pari rilievo deterministico a due condotte eziologicamente e sostanzialmente differenti per portata ed effettività.

Ha dunque concluso per l'affermazione dell'integrale responsabilità della Montaudò e, in subordine, per la riduzione della quota percentuale dell'ipotetico contributo causale dell'Avvocato coordinatore.

VII. In data 28 febbraio 2024 è pervenuta memoria di costituzione dell'avv. Montaudò, che, preliminarmente, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello incidentale nella parte in cui non ha censurato l'affermazione della compatibilità tra le funzioni di avvocato coordinatore e quelle di avvocato affidatario, passata in giudicato ed idonea a sorreggere, da sola, la responsabilità dell'avv. Reina.

Dopo aver osservato che le norme del regolamento interno dell'Avvocatura di Ateneo non prevedono la possibilità del rilascio di una procura alle liti ai soli fini del coordinamento, né alcuna incompatibilità tra le funzioni dell'avvocato coordinatore ed il patrocinio giudiziale, la censurata sentenza avrebbe accertato che *“la disamina del Regolamento interno all'Ateneo è incapace di accreditare la distinzione fra procura ad litem conferita per il patrocinio giudiziale e procura ad litem conferita a soli fini di coordinamento. Né, più radicalmente, esso sancisce la*

incompatibilità fra le funzioni di Avvocato Coordinatore e patrocinio giudiziale, ipoteticamente fondando, per implicito, la conclusione della configurabilità di una procura ad litem rilasciata ai soli fini di coordinamento” (pag. 24-25).

Quand’anche si dovesse ritenere che la procura alle liti dell’8.5.2017 vada letta alla luce dell’art. 4 del regolamento che disciplina i compiti dell’avvocato coordinatore, ciò non intaccherebbe minimamente l’affermazione della sentenza impugnata secondo la quale i detti compiti dell’avvocato coordinatore sono compatibili con quelli di avvocato affidatario, posto che nessuna norma del regolamento identifica l’avvocato affidatario esclusivamente con l’avvocato funzionario.

Nel merito, l’appello incidentale sarebbe infondato, atteso che la sentenza di primo grado non avrebbe fondato il riconoscimento della responsabilità dell’avv. Reina esclusivamente sulle “norme generali sul mandato”, ma anche sul contenuto delle “norme regolamentari interne”, dando atto che nessuna di esse prevede l’incompatibilità tra la funzione dell’avvocato coordinatore e quella dell’avvocato affidatario né consente il rilascio di una procura alle liti ai soli fini del coordinamento.

La sentenza impugnata avrebbe operato un’attenta lettura del regolamento dell’Avvocatura d’Ateneo, il quale da nessuna parte stabilisce che “avvocato affidatario”, cui l’art. 8, comma 2, attribuisce la responsabilità della decadenza dei termini, sia solo l’avvocato funzionario, né differenzia la procura alle liti a

seconda che sia rilasciata all'avvocato funzionario o all'avvocato coordinatore.

Dalla lettura coordinata delle norme del regolamento, si evincerebbe che "personalmente responsabile", ai sensi dell'art. 8, comma 2, è qualunque avvocato che sia "affidatario" in forza di "mandato" del Rettore, compreso l'avvocato coordinatore quando riceve il detto mandato.

Le pregnanti responsabilità dell'avvocato coordinatore sarebbero comprovate anche, come da perizia in atti, dalla partecipazione ad almeno al 50% delle propine.

La nota del 4.5.2017, invocata dalla Procura regionale, dimostrerebbe che, dei due avvocati affidatari Reina e Montaudò, l'unico a sapere che bisognava redigere l'appello ed avere avuto certamente tempestiva conoscenza della procura alle liti fu l'avv. Reina. Infatti, la procura fu rilasciata l'8.5.2017 alla sua presenza, come risulta da espressa dichiarazione contenuta nell'autentica della firma del rettore.

Mentre non vi è alcuna prova dell'asserita comunicazione tempestiva all'avv. Montaudò (che ne ebbe notizia solo il 2.10.2017, a termine ormai scaduto), tanto è vero che la sentenza di primo grado ha affermato la responsabilità di quest'ultima solo sulla base di asserite presunzioni.

Lo scambio epistolare del 5/7.10.2017 intercorso tra l'avv. Montaudò e l'avv. Reina dimostra l'errore di quest'ultimo sul computo del termine, che riteneva che sarebbe scaduto il

2.10.2017.

L'errore commesso dall'avv. Montaudò nella mail del 5.10.2017 sul termine non esonerava l'avvocato co-affidatario Reina che fin dall'8.5.2017 sapeva che il Rettore aveva rilasciato procura alle liti disgiunta per l'impugnazione.

Ha dunque concluso per l'inaffidabilità e comunque per l'infondatezza dell'appello incidentale, con ogni conseguente statuizione in punto di spese.

VIII. All'odierna udienza del 21 marzo 2024, sono presenti l'avv. Antonino Mirone per l'appellante principale e la rappresentante del Pubblico ministero, appellante incidentale, nella persona del Pres. d.ssa Maria Rachele Anita Aronica.

Ha preso la parola l'avv. Mirone, il quale ha osservato che la Procura contabile avrebbe citato in giudizio la Montaudò, omettendo la citazione del codifensore incaricato dell'affare congiuntamente alla stessa, rilievo di cui il primo giudicante ha ben tenuto conto, riducendo in proporzione il danno ascrivito alla propria assistita.

Dopo aver insistito sulla tardiva consegna della procura alla propria assistita, a termine già scaduto, ha contestato la tesi della Procura contabile, riproposta in appello, secondo cui il codifensore avv. Reina, essendo avvocato coordinatore, non poteva essere responsabile degli affari legali assegnati, ma solo del coordinamento, quasi che la procura alle liti – conferita disgiuntamente - avesse valenza diversa a seconda del ruolo

rivestito in seno all'organizzazione.

Invero, alcuna norma regolamentare consentirebbe una tale interpretazione, a fronte della quale, peraltro, l'avvocato coordinatore percepiva la maggior parte delle propine, come da perizia in atti.

Per quanto attiene alla tardività dell'appello in sede civile, l'avvocato Mirone ha insistito sull'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo alla Montaudou, incaricata dell'affare solo a seguito del decorso del termine di impugnazione. Secondo il difensore, l'unico errore scusabile in cui è incorsa la propria assistita sarebbe stato quello di non aver segnalato al momento del conferimento dell'incarico l'intervenuta decadenza: omissione giustificata da uno stato di timore ingenerato dalla generalizzata condotta dell'avvocato coordinatore (sul punto richiama i documenti n. 25 e n. 26, in atti del giudizio). Conclude per l'accoglimento dell'appello principale e il rigetto di quello incidentale.

Successivamente, ha preso la parola la rappresentante del P.M. la quale, previo rinvio a quanto dedotto e argomentato nell'appello incidentale e nelle rassegnate conclusioni, ha escluso che la Montaudou potesse non essere a conoscenza dell'affare, alla stessa assegnato già nel primo grado di giudizio. In ogni caso, al momento dell'assegnazione tardiva avrebbe dovuto evidenziare l'intervenuta scadenza dei termini.

Ha richiamato l'art. 8, comma 2, del regolamento interno che

intesta all'avvocato assegnatario la responsabilità del rispetto dei termini decadenziali, mentre all'avvocato coordinatore sono affidati compiti differenti, di mero coordinamento.

Dopo aver contestato le avverse eccezioni di inammissibilità, ha concluso per il rigetto dell'appello principale e l'accoglimento di quello incidentale.

Al termine della discussione, la causa è stata posta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. In via preliminare, ai sensi dell'art. 184, comma 1, cgc, devono essere riuniti gli appelli in epigrafe menzionati, proposti avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana n. 308/2023, depositata il 16 giugno 2023 e non notificata.

2. La vicenda all'odierno esame attiene al danno indiretto cagionato all'Università di Catania dall'Avv. Montaudò, componente dell'avvocatura interna, che, sebbene avvocato "affidatario", avrebbe omesso di proporre tempestivamente appello avverso la sentenza dal Tribunale di Catania – Sez. lavoro n. 882 dell'1.3.2017, di condanna dell'ente, nonostante i precedenti coevi di esito contrario del giudice d'appello, confermati dalla Corte di cassazione.

L'avv. Montaudò, come comprovato dalla e-mail del 5.10.2017 con la quale trasmetteva all'avvocato coordinatore la bozza dell'atto di impugnazione, avrebbe erroneamente indicato quale

termine di scadenza per appellare quello del 23.10.2017, quando il termine di cui agli artt. 434 e 327 c.p.c. (sei mesi decorrenti dal deposito della decisione), in assenza di sospensione feriale, era già spirato in data 1° settembre 2017.

La prospettazione accusatoria veniva solo parzialmente recepita dal Collegio di primo grado che, con la sentenza n. 308/2023 qui gravata, addebitava all'avv. Matilde Montaudò, appellante principale, solamente il 50% del danno contestato (e dunque complessivamente euro 44.823,82, oltre accessori), ritenendo la restante quota ascrivibile alla condotta omissiva dell'avv. Reina, coordinatore e codifensore a firma disgiunta, rimasto estraneo al giudizio.

3. Seguendo l'ordine logico delle questioni imposto dall'art. 101, comma 2, cgc, va preliminarmente scrutinata l'eccezione, sollevata dall'appellante incidentale in sede di note d'udienza, di inammissibilità della richiesta, formulata dalla Procura in sede di costituzione nel giudizio di appello principale, di affermazione della responsabilità dell'avv. Montaudò in quanto difensore dell'Università nel giudizio di primo grado, comunque a conoscenza del *dies a quo* per impugnare la sentenza a prescindere dalla comunicazione della procura ad litem.

Ad avviso della difesa, la domanda ivi formulata riproporrebbe, come già eccepito in sede di costituzione nel giudizio di primo grado, un inedito titolo di contestazione, del tutto nuovo rispetto all'invito a dedurre, e dunque in contrasto con l'art. 87

cgc.

Orbene, tale eccezione di nullità è stata implicitamente respinta dalla sentenza di primo grado, la quale ha scrutinato direttamente i profili di merito, senza indugiare su tale prodromica questione.

Non avendo, tuttavia, la difesa dell'avv. Montaudò tempestivamente impugnato l'anzidetto profilo di omessa pronuncia in sede di appello principale, come richiesto dall'art. 190, comma 2, cgc, la stessa ha finito per prestarvi acquiescenza ex art. 195 cgc e non può più legittimamente opporsi all'esame sulla fondatezza della domanda avanzata dal Pubblico ministero (cfr. infra, sub 7).

4. Passando al merito, il Collegio, esaminata la documentazione in atti, ritiene che l'appello principale sia fondato.

Oggetto di contestazione attorea è una condotta omissiva, ossia la mancata tempestiva predisposizione dell'atto di appello da parte dell'avv. Montaudò.

Quest'ultima, già in sede di deduzioni difensive, ha allegato di avere avuto conoscenza del mandato in modo informale, tramite consegna *brevi manu* da parte del personale di segreteria, al suo rientro dalle ferie e dunque a termine già scaduto.

Come correttamente osservato dalla difesa (appello principale, motivo n. 2), a fronte di tali specifiche e circostanziate allegazioni, incombeva sul PM l'onere di provare – in positivo – che l'avv. Montaudò avesse avuto conoscenza dell'incarico in

tempo utile, ossia prima della scadenza (1.9.2017).

Ciò non è avvenuto.

Già in sede istruttoria, il Pubblico ministero, con il decreto del 14.12.2021 (indice foliaro difesa, n. 12), aveva ordinato al Direttore generale dell'Università di *“trasmettere il complessivo scambio epistolare, relativo alla fattispecie ed alle condotte attenzionate, riconducibile ai soggetti cui risulterebbe ascrivibile la responsabilità per l'errata mancata o tardiva impugnazione della sentenza di prime cure del Tribunale del Lavoro di Catania”*.

In riscontro a tale provvedimento, non è mai pervenuta in atti alcuna prova di una formale comunicazione da parte dell'Ateneo all'avv. Montaudò dell'avvenuto rilascio in suo favore del mandato ad appellare rilasciato dal Rettore in data 8 maggio 2017 (la cui firma è autenticata dall'avvocato coordinatore Reina).

Tale disfunzione, peraltro, si verificava in un contesto organizzativo in cui neppure il sistema informativo ivi in uso (denominato "Titulus") garantiva la tracciabilità dei flussi documentali.

Osserva, in sede di memoria di costituzione in primo grado l'avv. Montaudò, che *“Nel caso in esame ... invece ... l'avvocato coordinatore ... invertì l'ordine e l'8.5.2017 acquisì in via preventiva la procura che però, per come detto, non veniva canalizzata nel sistema informatico Titulus ma rimaneva affidata alla gestione manuale di cui si è appena detto e che, in questo*

caso, per una qualche distrazione, non riuscì ad informare in alcun modo il co-difensore avv. Montaudò della sua designazione, effettua dal Rettore, per la redazione dell'appello in questione" (pag. 13-15 memoria primo grado, richiamata in appello principale, pag. 39).

Orbene, a fronte delle circostanze allegate dalla Montaudò, era preciso onere della parte attrice dimostrare la tempestiva conoscenza del mandato, quale fatto costitutivo del dovere dell'avv. Montaudò – in tesi disatteso – di proporre l'impugnazione.

4.1 Orbene, non solo ciò non è avvenuto, ma, in assenza di tale prova (positiva) da parte dell'Attore pubblico, l'avv. Montaudò è stata onerata di provare un fatto negativo, ossia la mancata comunicazione del rilascio della procura.

In tal modo, come correttamente osservato dalla difesa, non vi è stato un buon governo dei basilari canoni di riparto dell'onere probatorio sanciti dall'art. 2697 cc. da parte della Procura che, sebbene a ciò onerata, non ha provato la conoscenza del mandato in tempo utile da parte dell'avv. Montaudò, fondamentale fatto costitutivo che è alla base della condotta omissiva contestata, per cui si controverte in questa sede.

5. Il deficitario assolvimento dell'onere della prova da parte della Procura, già di per sé dirimente ai fini dell'accoglimento dell'appello principale, induce il Collegio, seppure ad abundantiam, ad ulteriori considerazioni.

La prova della tempestiva conoscenza del mandato ad appellare è stata, infatti, raggiunta dal Giudice attraverso un ragionamento indiziario incentrato su una interpretazione del silenzio serbato dalla parte, la quale è stata ritenuta responsabile per aver fornito una “giustificazione” dello stesso ritenuta poco plausibile.

Orbene, come correttamente osservato dalla difesa nel primo motivo di appello, pur in assenza di prova (documentale ovvero testimoniale) da parte del P.M., a ciò onerato, il Giudice di prime cure ha condiviso la tesi accusatoria secondo cui l'avv. Montaudou avesse avuto conoscenza “largamente anticipata” (quindi prima dell'1.9.2017) della procura ad appellare rilasciata dal Rettore l'8.5.2017 anche in suo favore, ritenendo non provata l'affermazione della stessa secondo la quale tale conoscenza le fu data a termine scaduto (il 2.10.2017).

Secondo la sentenza qui gravata, infatti, *“l'assunto sotteso alla domanda attorea – per il quale una tale conoscenza rimonta a tempi senz'altro utili alla proposizione di tempestivo appello” – sarebbe “ampiamente suffragato da presunzioni gravi, precise e concordanti”*.

In particolare, il Giudice ha valorizzato, elevandolo a indizio probatorio decisivo, il silenzio serbato dall'avv. Montaudou a seguito della mail dell'avv. Reina del 7.10.2017, affermando che: *“Milita risolutivamente in questa prospettiva (...) il provvedimento del Direttore Generale del successivo 10.10.2017 di sua nomina*

(conoscibile, in tempo reale, tramite Titulus secondo l'impostazione difensiva della convenuta). Il comportamento per questa via mantenuto se appare poco plausibile allorché si accreditasse la versione difensiva della Montaudou, secondo cui solo il 02.10.2017 (o comunque al suo ritorno dalle ferie estive) ella aveva acquisito conoscenza della procura ad litem, è viceversa pienamente compatibile, sotto il profilo logico, con la tesi dell'Ufficio di Procura relativa alla conoscenza largamente anticipata, nella convenuta, del mandato difensivo. Il Collegio, in sostanza, non ravvisa alcun motivo che potesse razionalmente frapporsi - almeno al 07.10.2017, quando cioè la Montaudou fu posta nelle condizioni di concludere per la tardività dell'appello - ad una sua tempestiva rimostranza, senz'altro attesa alla stregua del contesto descritto e della qualità soggettiva di avvocato dell'agente, in ordine al materiale ricevimento da parte sua, e per il tramite del personale addetto alla segreteria dell'avvocatura, della procura ad litem solo a termine per appellare già decorso.” (sent. cit., pag. 17).

In altri termini, secondo la sentenza, la mancata reazione dell'avv. Montaudou alla mail del 7.10.2017 (fatto noto) renderebbe altamente probabile che la comunicazione della procura alle liti le fosse stata data con anticipo rispetto al termine di scadenza dell'1.9.2017 (fatto ignoto) e non, come sostenuto dall'avv. Montaudou, il 2.10.2017.

Osserva, a riguardo, il Collegio, che, in presenza, come nella

fattispecie, di un mancato assolvimento dell'onere della prova dalla parte a ciò onerata, non possono essere desunti in via presuntiva argomenti di prova dal silenzio - costituente un contegno di per sé neutro - contro la parte che, per le più svariate ragioni, lo ha serbato.

Diversamente opinando, è elevato il rischio che il ragionamento induttivo finisca per porsi in contrasto con basilari fondamenti assiologici del diritto comunitario (dove, in presenza di un preciso onere della prova a carico della controparte, il "diritto al silenzio" è ritenuto espressione dei diritti di equo processo e di difesa, di presunzione d'innocenza, nonché della libera determinazione dell'accusato, ex artt. 47, par. 2, e 48 Carta diritti fondamentali dell'Unione europea).

A livello nazionale, rilevano i simmetrici principi previsti dagli art. 3, 24, 27, comma 2, e 111 della Costituzione. Della tutela del diritto al silenzio, ad esempio, è espressione l'art. 95, comma 1, cgc, il quale - a contrario - non consente di porre a fondamento della decisione i fatti non contestati dalla parte, siccome contumace.

5.1 Sotto altro profilo, si osserva che, seguendo tale percorso logico di "colorazione" del silenzio in termini sfavorevoli alla parte che lo ha serbato, il Giudice ha finito per obliterare del tutto l'interpretazione alternativa dello stesso, fornita dalla difesa, secondo cui il silenzio dell'avv. Montaudou sarebbe stato indotto dalla situazione di subordinazione psicologica creata

dall'avv. Reina all'interno dell'Avvocatura di Ateneo, nonché dalla paura di ritorsioni.

Sul punto, si rinvia per brevità all'ampia documentazione versata in atti dalla difesa (per tutte, indice foliaro difesa, documenti n. 25, 26, 27, 28, 29) a suffragio delle proprie affermazioni.

In altri termini, il primo Giudice ha ritenuto provata la tempestività della informazione all'avv. Montaudou della procura alle liti dell'8.5.2017 in forza di un ragionamento presuntivo ex art. 2729 c.c. che, però, ha ignorato una serie di circostanze che, con almeno pari grado di probabilità, confermavano la riconducibilità del silenzio dell'avv. Montaudou ad uno stato di apprensione e non ad una conoscenza tempestiva.

Orbene, se è vero che, secondo la giurisprudenza contabile, cui si intende in questa sede dare continuità, *“il Giudice forma il proprio libero convincimento, ex artt. 94 e 95 C.G.C., fornendone adeguata motivazione che evidenzi il percorso logico e giuridico che lo ha condotto alla decisione, senza che ciò implichi la necessità della dettagliata confutazione di tutte le prove e/o argomentazioni contrarie”* (Cfr. Corte conti, I/A n. 405/23; sez. II/A n. 166/2020), non appare revocabile in dubbio che il giudice, laddove ritenga di ricorrere al ragionamento presuntivo, debba *“apprezzare in concreto l'efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale”* (Cass. civ., sez. I, ord. 26.4.2023, n.

10908).

Orbene, come correttamente dedotto dall'appellante principale, il Giudice di prime cure ha finito per violare anche l'art. 2729 c.c., avendo basato il proprio convincimento su presunzioni semplici prive del requisito della "gravità" (ossia l'elevato grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desunto da quello noto; cfr. Cass. civ., sez. I, ord. n. 10908/23,cit.), atteso che, alla luce della documentata lettura alternativa offerta dalla difesa, non era possibile ritenere che il silenzio dell'avv. Montaudò del 7.10.2017 fosse indizio della sua conoscenza della procura risalente a prima dell'1.9.2017 con un grado di probabilità più elevato rispetto alla possibilità che il detto silenzio fosse indizio di uno stato di paura di ritorsioni.

5.2 Né l'interpretazione del contegno silente poteva legittimamente basarsi, come sostenuto in sentenza, sulla mancata richiesta, da parte dell'avv. Montaudò, di ammissione di mezzi istruttori, ossia di prova per testi.

Orbene, al di là del fatto che tale richiesta istruttoria sarebbe servita per sopperire ad una carenza probatoria in cui era incorsa non la parte, ma, addirittura, parte avversa, non appare ultroneo osservare che un'eventuale prova per testi non sarebbe stata comunque idonea a provare alcunché, essendo rivolta a persone – quali l'avv. Reina e il personale di segreteria – che, ammettendo la tardiva consegna, *brevi manu*, della procura all'avv. Montaudò, avrebbero ammesso la loro responsabilità.

6. Da ultimo, in assenza di specifiche disposizioni abilitanti del regolamento d'Ateneo (tale non è né l'art. 3, comma 4, che autorizza l'avvocato interno ad intraprendere in via di urgenza le iniziative giudiziali a tutela dell'Ateneo senza attendere l'incarico del Direttore Generale, *“purché affidatario di procura ad litem”*, né l'art. 8, comma 2, che, in tema di responsabilità per le decadenze, fa riferimento ad “atti compiuti”, non da compiere), non vi era alcun obbligo, da parte dell'avvocato affidatario, di autonoma attivazione, né, tantomeno, di informazione nei confronti del vertice dell'Ateneo, rispetto al quale non aveva alcun potere di interlocuzione, essendo questa una prerogativa dell'avvocato coordinatore.

È comprovato in atti che quest'ultimo, rimasto estraneo al giudizio:

- In data 4.5.2017 ha trasmesso al Rettore la copia della sentenza 882/2017, pubblicata l'1.3.2017 “per l'acquisizione della procura” (indice foliaro difesa, doc. 4);
- In data 8.5.2017 ha autenticato la firma del Rettore in calce alla procura agli avvocati Reina e Montaudou “sia congiuntamente che disgiuntamente” (indice foliaro difesa, doc. 5). Difetta del tutto la prova della formale e tempestiva trasmissione del mandato all'avvocato Montaudou;
- il 6.10.2017 ha proposto al Direttore generale “di affidare a ratifica la difesa dell'Amministrazione” agli avvocati Reina e Montaudou (indice foliaro difesa, doc. 7);

- il 10.10.2017 il Direttore generale ha emesso il decreto di affidamento a ratifica (indice foliaro difesa doc. 9).

La sequenza cronologica sopra documentata conferma che, anche nel caso di specie, l'intero procedimento ha visto come unico protagonista l'avvocato coordinatore, il quale peraltro riteneva che il termine per l'appello scadesse il 2 ottobre 2017 (cfr. indice foliaro difesa, doc. 11 e 26), senza alcun intervento dell'avvocato assegnatario Montaudò, co-difensore nel giudizio di primo grado.

7. Conclusivamente, in accoglimento dei motivi 1 e 2, va accolto l'appello principale, con conseguente reiezione di quello incidentale.

Per l'effetto, va disposto l'annullamento delle statuizioni di condanna emesse, a carico dell'avv. Montaudò Matilde, dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana, con la sentenza n. 308/2023.

Nei confronti della stessa va pertanto disposto, ai sensi dell'art. 31, comma 2, cgc il rimborso, a carico dell'Amministrazione di appartenenza (che, nella fattispecie è l'Università degli studi di Catania) degli onorari e diritti spettanti alla difesa, che si liquidano nella misura, per entrambi i gradi di giudizio, di € 4.000,00 (Quattromila/00), oltre spese giudiziali, I.V.A. e C.P.A..

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d'Appello per Regione siciliana, definitivamente pronunciando:

- riunisce gli appelli;
- accoglie l'appello principale, respinge quello incidentale e, per l'effetto, annulla le statuizioni di condanna emesse, a carico dell'avv. Montaudò Matilde, dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana, con la sentenza n. 308/2023.
- liquida, in favore dell'avv. Montaudò Matilde, le spese di difesa, per entrambi i gradi di giudizio, nella complessiva misura di € 4.000,00 (quattromila/00), oltre spese giudiziali, I.V.A. e C.P.A., ponendole a carico dell'Università degli studi di Catania.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 21 marzo 2024.

L'estensoreIl Presidente

(dott. Francesco Albo)(dott. Vincenzo Lo Presti)

Firma digitaleFirma digitale

Sentenza depositata in Segreteria il 28/03/2024

Il Funzionario preposto

(dott.ssa Pietra Allegra)

Firma digitale